REYL
innovative banking

MARKET INSIGHT

SETTEMBRE 2020

COLIN VIDAL
HEAD OF BUSINESS DEVELOPMENT
ASSET SERVICES
REYL & CIE

«Come per ogni nuovo corpo normativo, esiste generalmente una dicotomia tra ciò che prevede la legge e ciò che vuole il mercato.»

REYL
innovative banking

FONDI DI INVESTIMENTO IN SVIZZERA: AMPIO RAGGIO E PRAGMATISMO

Con una quota di mercato del 27%, la Svizzera è la più grande piazza finanziaria al mondo in termini di gestione patrimoniale transfrontaliera. Per ora, le banche svizzere gestiscono patrimoni privati per un totale di oltre CHF 3.700 miliardi e il mercato dei fondi elvetico è ormai il quarto in Europa. Tuttavia, questa non è l'unica ragione per cui il mercato svizzero si rivolge ai fondi esteri. Un quadro normativo pragmatico consente ai gestori di investimenti di accedere al mercato in modo semplice e vantaggioso. La Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol) del 2015 ha allineato la Svizzera alla Direttiva europea sui gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD); la Legge sui servizi finanziari (LSerFi) e la Legge sugli istituti finanziari (LIsFi) del 2020 la uniformano invece alla MiFID II. Queste normative introducono un'altra serie di requisiti per gli operatori di mercato; ma con il giusto partner istituzionale, l'implementazione delle nuove esigenze non sarà un problema. Oggi più che mai, i fondi si rivolgono ad interlocutori istituzionali che ne comprendono le esigenze commerciali e che agiscono come controparte unica da assistere al di là dei processi puramente amministrativi.

DISTRIBUZIONE DI FONDI IN SVIZZERA – LSERFI E LISFI SULLE ORME DELLA LICOL

La LICol disciplina la distribuzione dei fondi in Svizzera, dal 2007 per gli investitori retail e dal 2015 per gli investitori qualificati. Questa legge ha istituito l'obbligo per i fondi esteri di nominare un rappresentante e un ufficio di pagamento svizzeri, al fine di attirare patrimoni di investitori con sede in Svizzera. Dal 1° gennaio 2020, i fondi devono attenersi alle nuove regole stabilite dalla LSerFi e dalla LIsFi. Queste non sostituiscono la LICol, ma ne abrogano e ne modificano alcune sezioni, creando spesso confusione sui requisiti e addirittura dei vuoti normativi. Senza entrare nei dettagli delle due leggi, i principali cambiamenti che incideranno sulla distribuzione dei fondi in Svizzera sono i seguenti:

- Segmentazione della clientela: i fornitori di servizi finanziari sono ormai tenuti a classificare investitori esistenti o potenziali come clienti privati, professionali o istituzionali, a differenza della precedente nomenclatura della LICol che distingueva investitori qualificati e non qualificati. Un rappresentante e un ufficio di pagamento in Svizzera sono necessari per la distribuzione a individui con ampie disponibilità patrimoniali e clienti privati.

- Il concetto di offerta sostituisce quello di distribuzione: l'ampia accezione di «distribuzione», intesa come qualsiasi atto di sollecitazione di investimento in un fondo, è ormai sostituita dalla definizione più ristretta di «offerta». Ai sensi della LSerFi, per costituire un'offerta, è necessario che una proposta contenga un numero sufficiente di informazioni sul fondo e sulle sue condizioni affinché si possa prendere una decisione di investimento.

- Registro dei consulenti e organo di mediazione: i consulenti alla clientela, compresi quelli che offrono quote di investimenti collettivi di capitale, devono essere iscritti a un apposito registro. I consulenti alla clientela di fornitori di servizi finanziari stranieri, sottoposti a vigilanza prudenziale all'estero, sono esonerati da questo obbligo se i servizi che forniscono in Svizzera sono destinati esclusivamente a clienti professionali o istituzionali. Inoltre, i clienti di fornitori di servizi finanziari hanno la possibilità di rivolgersi a un organo di mediazione. Tutti i fornitori di servizi finanziari (svizzeri e stranieri) devono essere affiliati a uno dei sette organi di mediazione attualmente riconosciuti a livello ufficiale.

E adesso? Per ora, sarà mantenuto lo status quo per un periodo di transizione di due anni che si concluderà il 31 dicembre 2021. Nel frattempo, alcuni operatori del mercato dovranno iscriversi al registro dei consulenti e aderire a un organo di mediazione, mentre gestori patrimoniali indipendenti, Family Office o amministratori fiduciari dovranno essere autorizzati e regolamentati direttamente dalla FINMA. Fino a quando tutti i clienti destinatari di un fondo non avranno attuato i nuovi requisiti della LSerFi, la distribuzione di fondi in Svizzera continuerà ad essere disciplinata dall›esistente LICol e sarà sempre richiesta la nomina di un rappresentante e di un ufficio di pagamento svizzeri.

CHI PIÙ PUÒ, MENO PUÒ

Come per ogni nuovo corpo normativo, esiste generalmente una dicotomia tra ciò che prevede la legge e ciò che vuole il mercato. Dalle discussioni con i fondi, i prime broker, gli avvocati e persino le banche si evince che il mercato stia assumendo una posizione più pragmatica e conservatrice. I fondi comprendono di non essere necessariamente tenuti a disporre di un rappresentante e di un ufficio di pagamento in Svizzera per tutti i loro investitori, ma spesso è più conveniente garantire la conformità mantenendo l'attuale assetto normativo.

REYL
innovative banking

INFORMAZIONE IMPORTANTE - Il presente contenuto viene fornito da REYL & Cie Holding SA o/e una delle sue entità (qui di seguito "REYL") solo a titolo indicativo, è destinato solo ad un uso interno e non potrà in nessun caso costituire un'offerta, una consulenza o una raccomandazione di acquistare o vendere un valore mobiliare o di effettuare qualsiasi transazione, né peraltro una consulenza di altro tipo, in particolare all'attenzione di un destinatario che non sia un investitore qualificato, accreditato, eleggibile e/o professionale. Esso è destinato ad un uso esclusivo da parte del suo destinatario e non potrà, per qualsivoglia altra ragione, essere trasferito, stampato, scaricato, utilizzato o riprodotto. REYL dedica la massima attenzione alla preparazione ed all'aggiornamento delle informazioni di tale contenuto, ottenute da fonti autorevoli, senza tuttavia garantirne la pertinenza, l'esattezza, l'esaustività. Pertanto REYL, nonché i suoi amministratori, direttori, dipendenti, operatori ed azionisti, non assumono alcuna responsabilità per le perdite ed i danni di qualsivoglia natura derivanti dall'uso delle informazioni di tale contenuto. Esso è previsto esclusivamente per un destinatario che comprenda ed assuma tutti i rischi impliciti ed espliciti che ne derivano. Tutte le decisioni prese dal destinatario in materia di investimenti dipendono dalla sua sola responsabilità e si basano esclusivamente sulla sua valutazione indipendente (e da quella dei suoi consulenti professionisti) della sua situazione finanziaria, dei suoi obiettivi di investimento, dei rischi specifici, dei criteri di eleggibilità, delle conseguenze giuridiche, fiscali, contabili, nonché sulla sua interpretazione delle informazioni. REYL non si assume nessuna responsabilità per quanto riguarda l'adeguatezza o meno delle informazioni, delle opinioni, dei valori mobiliari, dei prodotti citati in questo contenuto. Le performance passate di un valore mobiliare non garantiscono le sue performance future. Il presente contenuto è stato preparato da un dipartimento di REYL che non costituisce un'unità organizzativa responsabile dell'analisi finanziaria. REYL è soggetta a esigenze normative e prudenziali distinte ed alcuni valori mobiliari e prodotti di investimento non possono essere offerti in tutte le giurisdizioni o a qualsiasi tipo di destinatario. Il destinatario deve dunque conformarsi alle normative locali. Non vi è alcuna intenzione da parte di REYL di offrire valori mobiliari o prodotti di investimento in paesi o giurisdizioni ove tale offerta fosse illegale in virtù del diritto interno applicabile.